

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito eccedendo le competenze conferitele dall'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione, in quanto essa ha classificato le foglie di vite in conserva farcite con il codice NC indicato nell'allegato del regolamento impugnato.

1) Secondo il primo motivo, la convenuta ha violato gli artt. 6, n. 3, e 15 della decisione 1720/2006/CE ⁽¹⁾, in quanto ha omesso di indagare e di rivelare informazioni come richiesto dalla ricorrente, nonché gli artt. 11 e 38 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché la ricorrente ha violato il principio di trasparenza e le leggi sulla protezione del consumatore.

2) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato gli artt. 4 e 5 della direttiva 97/7/CE ⁽²⁾ e gli artt. 2, lett. a) e b), e 5 della direttiva 2005/29/CE ⁽³⁾ in quanto ha omesso di indagare sul master online del programma Jean Monnet, nonché di valutarlo, rispetto ai suoi obiettivi ai sensi dell'art. 15 della decisione 1720/2006/CE.

Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Pigui/Commissione

(Causa T-382/11)

(2011/C 282/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cristina Pigui (Strejnic, Romania) (rappresentante: avv. M. Alexe)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- obbligare la convenuta a rivelare le informazioni sull'identità di qualsiasi istituto di istruzione superiore coinvolto nel Master online 2008-2010 del programma Jean Monnet;
- obbligare la convenuta ad interrompere il programma se non è coinvolto alcun istituto di istruzione superiore; a richiedere un contratto di studio per iscritto tra gli studenti e gli organizzatori e a richiedere un sistema uniforme di valutazione per tutti gli studenti coinvolti;
- obbligare la Commissione a ripristinare la situazione *ab initio* della ricorrente, che dimostra che il programma 2008-2010 non rispettava gli standard del programma Jean Monnet, per lo meno per quanto riguarda la ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente, ai sensi dell'art. 265 TFUE, chiede che sia dichiarato che la convenuta ha illegittimamente omesso di agire in quanto non ha rivelato i risultati dell'indagine pubblica richiesta dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

3) Secondo il terzo motivo, la convenuta ha violato l'art 5 della direttiva 97/7/CE e gli artt. 2, lett. a) e b), 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE, in quanto non ha indagato sul sistema di due pesi e due misure per la valutazione degli studenti.

4) Secondo il quarto motivo, la convenuta ha violato l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nonché l'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la ricorrente non ha ricevuto pari trattamento nel contesto del master online del programma Jean Monnet.

⁽¹⁾ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, 1720/2006/CE, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327, pag. 45).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).

⁽³⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Makhoul/Consiglio

(Causa T-383/11)

(2011/C 282/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhoul (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv. P. Grollet e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/302/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui concerne il ricorrente, a causa della violazione dei diritti fondamentali;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sostenere le spese, in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo. Il ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa sono stati violati, dal momento che gli sono state inflitte le sanzioni di cui trattasi, senza essere stato previamente sentito, aver avuto l'occasione di difendersi, né essere stato a conoscenza degli elementi in base ai quali tali misure sono state adottate.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 296, secondo comma, del TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio di aver imposto misure restrittive nei suoi confronti, senza avergli comunicato i motivi, onde consentirgli di far valere i propri argomenti difensivi. Il ricorrente addebita al convenuto di essersi limitato ad una formulazione generale e stereotipata, senza menzionare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica della sua decisione e le considerazioni che l'hanno condotto ad adottarla.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla fondatezza della motivazione. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di essersi fondato su una motivazione manifestamente errata, e di aver proceduto per fusione, di modo che la stessa non può essere considerata giuridicamente adeguata.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione della garanzia relativa al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente fa valere che non solo non ha potuto far valere utilmente il proprio punto di vista presso il Consiglio, ma che, difettando qualunque indicazione nella decisione impugnata dei motivi specifici e concreti che la giustificano, egli non è neanche in grado di avvalersi dei propri mezzi di ricorso dinanzi al Tribunale.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità.
- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, dal momento in cui le misure restrittive, e più precisamente le misure di congelamento dei fondi, costituiscono una lesione sproporzionata del diritto fondamentale del ricorrente di disporre liberamente dei propri beni.

- 7) Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata, dal momento che le misure di congelamento dei fondi e di restrizione della libertà di movimento costituiscono altresì una lesione sproporzionata ai diritti fondamentali del ricorrente.

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Safa Nicu Sepahan/ Consiglio

(Causa T-384/11)

(2011/C 282/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Safa Nicu Sepahan (Isfahan, Iran) (rappresentante: avv. A. Bahrami)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla e inesistente la voce n. 19 dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26);
- dichiarare che il convenuto ha violato l'art. 265 TFUE in quanto non ha dato seguito alla richiesta di riesame della voce n. 19 presentata dal ricorrente in data 7 giugno 2011;
- disporre la cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco di sanzioni dell'UE;
- concedere al ricorrente un risarcimento per un importo da determinarsi nel corso del presente procedimento, comunque non inferiore a EUR 2 000 000,00;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione, poiché l'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive è errato, fuorviante, generico, incompleto e, di conseguenza, chiaramente illegale.